

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25.09.2012 in Reggio Emilia

tra

- la Delegazione sindacale di Credito Emiliano;
- e
- le Organizzazioni Sindacali:

premessi che

- in data 20 maggio 2012 e successivamente in data 29 maggio 2012 alcuni territori delle Province di Reggio E., Modena, Bologna, Ferrara, Mantova e Rovigo sono stati colpiti da più eventi sismici che hanno provocati ingenti danni alle abitazioni, agli edifici storici, alle strutture industriali;
- intere famiglie sono state costrette ad allontanarsi dalle proprie abitazioni trovando alloggio presso le tendopoli allestite dalla Protezione Civile, nonché presso sistemazioni di fortuna presso parenti ed amici oppure presso strutture alberghiere messe a disposizione;
- in data 22 maggio 2012 è stato emesso il DPCM con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- con ordinanza della protezione civile del 2/6/2012 sono state impartite le prime indicazioni sulle procedure di valutazione della sicurezza ed agibilità sismica degli edifici ad uso produttivo;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012, è stata disposta nei confronti delle popolazioni interessate dall'evento sismico la sospensione al 30 settembre 2012 dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari;
- con il decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, richiamando l'ambito di applicazione soggettivo stabilito dal Decreto del MEF dell'1 giugno 2012, è stata ulteriormente disposta la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012, nonché la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;
- è necessario porre in essere tutte le possibili misure di sostegno al personale residente nei comuni colpiti, per fronteggiare la situazione di emergenza che si è venuta a creare, con l'obiettivo di riportare le condizioni di vita dei dipendenti interessati, verso la normalità nel minor tempo possibile, con particolare riferimento all'onerosa e delicata attività di ripristino, ristrutturazione e/o ricostruzione delle abitazioni andate completamente e/o parzialmente distrutte o danneggiate;

si conviene quanto segue:


1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Allo scopo di agevolare i dipendenti residenti nei comuni indicati dal DL 74/2012 (di cui all'allegato elenco), nell'opera di ricostruzione/ristrutturazione degli immobili di proprietà e costituenti la propria abitazione principale si conviene di concedere, in via straordinaria, a richiesta degli interessati, una anticipazione del Trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato in Azienda.
3. Tale concessione, in deroga alla legge n. 297/1982 e all'accordo ASSICREDITO 29/9/1983, potrà essere richiesta anche dagli interessati che abbiano meno di 8 anni di anzianità di servizio e che abbiano in passato già fruito di anticipazioni per acquisto/ristrutturazione della prima casa e per un importo fino al 100% di quanto maturato al mese precedente la data di presentazione della domanda, comprensivo delle quote di TFR girate al Fondo Tesoreria INPS.
4. Quanto sopra viene posto in essere come trattamento di miglior favore e per esigenze del tutto eccezionali derivanti esclusivamente dai succitati eventi sismici e di conseguenza le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, presentando la documentazione a sostegno della richiesta così come prevista dalla normativa aziendale sulle anticipazioni del TFR.

LA DELEGAZIONE AZIENDALE

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI



FIBA CIA  
MARIO ANDREOTTI  
FISA e CGIL  
CISL - CND 110



FABI  
Vigilini Roberto

UICCA  
Lupatone